

LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2000 n. 24

CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI ARTIGIANATO, INDUSTRIA, FIERE, MERCATI E COMMERCIO, TURISMO, SPORT, PROMOZIONE CULTURALE, BENI CULTURALI, ISTRUZIONE SCOLASTICA, DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE - .

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e provvede al conferimento delle altre funzioni e degli altri compiti agli enti locali, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nelle seguenti materie: artigianato, industriale, fiere, mercati e commercio, in attuazione del titolo II, capi I - II - III - IV - VIII, del decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443; turismo e industria alberghiera, sport, beni e attività culturali, spettacolo, promozione culturale, beni culturali, in attuazione del titolo II, capo IX e titolo IV, capi V - VII - VIII, del decreto legislativo n. 112 del 1998; istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale, in attuazione del titolo IV, capi III-IV del decreto legislativo n. 112 del 1998.

TITOLO I

ARTIGIANATO

Art. 2

(Funzioni della Regione)

1. Nella materia dell'artigianato, così come definita dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione esercita le funzioni amministrative non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 112 del 1998, incluse quelle relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche.

2. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti:

a)

la predisposizione del programma regionale di sviluppo e sostegno dell'artigianato ai sensi dell'articolo 13,

comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998;

b)

la ricerca applicata e il trasferimento di conoscenze tecnologiche;

c)

gli investimenti per iniziative destinate alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti;

d)

l'istituzione e lo sviluppo dei centri a servizio dell'impresa artigiana;

e)

la promozione nonché la qualificazione dei prodotti artigianali pugliesi;

f)

la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane;

g)

il consolidamento finanziario e lo sviluppo delle imprese artigiane, le agevolazioni per il loro accesso al credito e la loro capitalizzazione;

h)

la formazione manageriale per gli imprenditori artigiani;

i)

l'attuazione dei programmi di interventi dell'Unione europea;

j)

la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere alle imprese artigiane;

k)

il sostegno alla realizzazione di interventi nelle aree comprese in programmi comunitari nonché l'adozione di criteri speciali per l'attuazione delle misure di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

l)

la determinazione di modalità attuative della programmazione negoziata;

m)

le iniziative per l'organizzazione di mostre ed esposizioni, anche al di fuori dei confini nazionali, per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti artigiani;

n)

il sostegno, ai fini del loro consolidamento, degli organismi di garanzia collettiva confidi e cooperative di garanzia.

3. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni di programmazione, coordinamento, vigilanza e monitoraggio concernenti:

a)

gli interventi di esclusivo interesse regionale di finanziamento con l'Unione europea e altri soggetti;

b)

l'Osservatorio dell'artigianato;

c)

l'innovazione tecnologica di processo e di prodotto, l'adeguamento agli standard qualitativi;

d)

il risanamento e la tutela ambientale;

e)

gli insediamenti artigiani.

(Convenzioni)

1. La Regione subentra alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi e in vigore alla data di emanazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, per la erogazione degli interventi di sostegno alle imprese artigiane attribuiti alla Regione dallo stesso decreto legislativo.
2. La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli eventuali necessari adeguamenti delle convenzioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 1998. In particolare, gli adeguamenti assicurano che le convenzioni non determinino oneri superiori rispetto ad analoghi servizi forniti dalla Regione.
3. La gestione e gli adempimenti tecnici per la erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni e incentivi di qualsiasi genere alle imprese artigiane sono di norma affidati dalla Regione all'Artigiancredito Puglia e all'Artigiancassa, in coerenza con quanto stabilito dalla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 5.
4. La convenzione può altresì riguardare la concessione dei contributi qualora la procedura adottata sia quella automatica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Resta ferma l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
6. Al fine di dotare le imprese artigiane di capitali di rischio adeguati ai programmi di consolidamento e sviluppo delle stesse, la Giunta regionale individua idonei strumenti estendendo le convenzioni in essere con aziende erogatrici di credito, stipulate sulla base della legislazione vigente.

Art. 4

(Funzioni degli enti locali e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Sono delegate ai Comuni le funzioni di gestione e di amministrazione concernenti la localizzazione e la rilocalizzazione, la realizzazione e la riqualificazione di insediamenti artigiani nonché il recupero di fabbricati produttivi.
2. È delegata alle Province la gestione degli interventi relativi alla promozione e al sostegno dell'artigianato tradizionale.
3. Le Province possono predisporre ogni triennio un progetto di sviluppo per l'artigianato in concorso con i Comuni, con il quale proporre alla Regione obiettivi di intervento nel comparto.
4. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati in coerenza con la programmazione relativa alle aree industriali prevista dalla presente legge.
5. Possono essere delegate alle Camere di commercio la gestione e l'amministrazione degli interventi per:
 - a) l'attività di segreteria connessa alla tenuta degli albi artigiani - al ruolo delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato;
 - b) il monitoraggio dei dati riguardanti le imprese artigiane e la realizzazione delle conseguenti elaborazioni statistiche.
6. Le funzioni amministrative delegate ai Comuni, alle Province, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle Comunità montane sono esercitate secondo le modalità individuate in specifici criteri di attuazione e di riparto delle risorse, approvati e aggiornati dalla Giunta regionale e comunque in armonia con gli indirizzi di politica artigiana determinati dalla Regione con il concorso dei citati enti destinatari dei conferimenti e degli organismi di rappresentanza del settore artigianato.

7. Per l'attuazione degli interventi di propria competenza la Regione può avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singole o associate, con le quali stipula apposite convenzioni.
8. Al fine di assicurare la massima diffusione degli interventi agevolativi, presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere istituiti, con deliberazione della Giunta regionale, sportelli informativi per le imprese artigiane che garantiscono collaborazione alle imprese attraverso la raccolta e la diffusione delle informazioni in merito alle agevolazioni, e alle modalità operative per la concessione delle stesse, d'intesa con le associazioni imprenditoriali. Tali funzioni svolte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono coordinate e integrate con l'attività degli sportelli unici per le attività produttive di cui alla presente legge.

TITOLO II

INDUSTRIA

Art. 5 (Funzioni della Regione)

1. Nella materia dell'industria, come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione esercita le funzioni amministrative non riservate allo Stato e non attribuite alle Province e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalla vigente legislazione.
2. Segnatamente, sono attribuite alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
 - a) la partecipazione alla elaborazione e alla attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
 - b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni in qualsiasi forma associate, nonché i rapporti istituzionali con l'Unione europea;
 - c) la programmazione e l'individuazione delle forme di attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale, con priorità per quelli volti a realizzare un duraturo incremento occupazionale;
 - d) la promozione, il potenziamento e il coordinamento dei servizi e dell'assistenza alle imprese industriali, con particolare riguardo alla raccolta, alla gestione, al monitoraggio e alla diffusione dei dati attraverso una rete informatica con gli sportelli unici di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni;
 - e) l'individuazione e attuazione di interventi volti ad agevolare l'accesso al credito delle imprese industriali, con priorità per le piccole e medie imprese; la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito; la determinazione dei criteri della ammissibilità al credito agevolato e dei controlli sulla sua effettiva destinazione ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni;
 - f) la promozione e il sostegno a:
 1. consorzi tra piccole e medie imprese industriali costituiti ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
 2. attività di filiera;
 3. distretti industriali di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1999, n. 3 e sistemi produttivi

locali;

4. aree per lo sviluppo industriale;

g)

la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e comunque benefici all'industria, di seguito denominati [®] interventi di sostegno pubblico alle imprese ⁻, tra cui quelli relativi:

1. alle piccole e medie imprese;

2. alle aree interessate da programmi comunitari;

3. ai programmi di innovazione e trasferimento tecnologico;

4. ai singoli settori industriali;

5. alla incentivazione e cooperazione nel settore industriale;

6. al sostegno negli investimenti per impianti innovativi e per l'acquisto di macchinari;

7. allo sviluppo della commercializzazione e internazionalizzazione delle imprese;

8. allo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie;

h)

gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree del territorio regionale individuate dallo Stato come economicamente depresse;

i)

la determinazione e l'accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali interventi di sostegno pubblico alle imprese;

j)

l'adozione, nell'ambito del territorio regionale, di criteri specifici per l'attuazione delle misure di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge n. 488 del 1992;

k)

la regolamentazione, la promozione e il coordinamento degli strumenti della programmazione negoziata, nonché le modalità di attuazione, come definiti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche per quanto attiene ai rapporti con il sistema delle autonomie locali.

Art. 6

(Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152.

2. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l'individuazione, la realizzazione e la gestione delle aree ecologicamente attrezzate di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7

(Funzioni dei Comuni)

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:

a)

la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni;

b)

l'istituzione e la gestione, anche in forma associata, degli sportelli unici per le attività produttive, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 9 della presente legge.

2. Sono delegate ai Comuni, anche in forma associata, le funzioni amministrative concernenti l'individuazione, la realizzazione, la gestione, l'ampliamento e la riqualificazione delle aree industriali e dei servizi a esse connessi.

Art. 8

(Funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

2. La Regione può avvalersi delle Camere di commercio, singole o associate, per l'esercizio delle seguenti funzioni:

a)

la gestione delle informazioni e il monitoraggio concernenti l'evoluzione del settore industriale;

b)

l'attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo di nuova imprenditoria e alla costituzione di nuove imprese;

c)

la realizzazione di iniziative per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese.

Art. 9

(Sportello unico per le attività produttive)

1. I Comuni istituiscono, singolarmente o in forma associata, lo sportello unico per le attività produttive previsto (dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 112 del 1998).

2. Lo sportello unico cura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, realizzazione, ampliamento, cessazione e riattivazione di impianti produttivi, incluso il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, fermo restando che la concessione o l'autorizzazione edilizia è rilasciata dal Comune in cui ha sede l'impianto.

3. Ai fini della piena efficacia dell'azione amministrativa e per ridurre i tempi per il rilascio dell'autorizzazione, lo sportello unico sviluppa le necessarie forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento.

4. Lo sportello unico svolge, altresì, in attuazione dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, funzione di assistenza alle imprese che consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche per via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riguardo alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

5. Ai fini della coordinata e uniforme realizzazione di quanto previsto nei precedenti commi 2 e 4, per la realizzazione e la gestione dello sportello unico i Comuni possono stipulare convenzioni o accordi, anche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le Camere di commercio.

6. La Giunta regionale può concedere contributi a Comuni, singoli o associati, per l'istituzione dello sportello unico istituito in conformità del presente articolo, stabilendo le modalità e i criteri per la concessione.

Art. 10

(Piano regionale di sviluppo)

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 123 del 1998, approva il piano regionale triennale per lo sviluppo delle attività produttive. La Giunta può approvare aggiornamenti parziali dello stesso piano.

2. La Giunta regionale predispone il piano regionale, sentito il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro di cui alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 10 e previa consultazione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali, di categoria maggiormente rappresentative a livello locale.

3. Il piano regionale riguarda l'insieme delle attività spettanti alla Regione e dà attuazione, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti dalla legislazione statale nel rispetto delle finalità, tipologie di interventi e soggetti beneficiari ivi stabiliti. A tale programmazione si devono raccordare gli interventi previsti dalla legislazione regionale in materia di politiche di sostegno alle imprese industriali.

4. Il piano regionale sostiene, inoltre, nel quadro della legislazione regionale vigente e in coerenza con i principi statutari:

a)

la riqualificazione e l'ammodernamento delle imprese esistenti sul territorio regionale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

b)

la creazione di nuove imprese e la successione nella conduzione di imprese esistenti, con particolare riguardo alla promozione della imprenditorialità giovanile e femminile;

c)

l'istituzione e il sostegno dei distretti e dei sistemi produttivi locali;

d)

la qualificazione delle risorse umane, anche mediante la partecipazione a programmi comunitari;

e)

la promozione e la realizzazione di interventi di innovazione nei prodotti, nelle tipologie e nei processi produttivi;

f)

la promozione, il sostegno e la realizzazione di sistemi di qualità aziendale, la loro certificazione, con particolare riguardo al rispetto della normativa ambientale nonché alla creazione di marchi di qualità che sintetizzino e valorizzino le peculiari vocazioni di parti del territorio regionale;

g)

la promozione per l'applicazione di norme e procedure riguardanti la prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

h)

la promozione e la realizzazione, anche avvalendosi della collaborazione di organismi pubblici, di iniziative imprenditoriali volte a favorire l'esportazione e la internazionalizzazione dei prodotti.

5. Il piano regionale sostiene altresì:

a)

l'agevolazione dell'accesso al credito, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e

successive modificazioni e integrazioni, la capitalizzazione di impresa, nonché la definizione dei criteri per agevolare il rapporto con gli istituti di credito;

b)

il sostegno di interventi per la ricerca applicata, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, sviluppati da piccole e medie imprese, anche in forma associata e con l'ausilio del sistema dell'università e della ricerca scientifica;

c)

lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, anche in riferimento all'attuazione degli interventi previsti dalla legislazione nazionale, promuovendo altresì lo sviluppo e la qualificazione tecnologica delle aree di insediamento industriale e artigianale e le reti territoriali di servizi alle imprese.

6. Il piano regionale individua gli obiettivi e le priorità tra le diverse linee di intervento. I fabbisogni finanziari necessari per l'attuazione del piano sono indicati nel bilancio annuale.

Art. 11

(Convenzioni)

1. La Regione subentra alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate, in forza di leggi e in vigore alla data di emanazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, per la erogazione degli interventi di sostegno alle imprese industriali attribuiti alla Regione dallo stesso decreto legislativo.

2. La Giunta Regionale definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di subentro della Regione alle Amministrazioni dello Stato e gli eventuali necessari adeguamenti delle convenzioni di cui al comma 12 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1998. In particolare, gli adeguamenti assicurano che le convenzioni non determinino oneri superiori rispetto ad analoghi servizi forniti dalla Regione.

3. La Giunta Regionale è autorizzata ad affidare in concessione, massimo quinquennale, a uno o più soggetti esterni individuati nel rispetto delle norme vigenti di evidenza pubblica, l'erogazione dei contributi oggetto del piano regionale di sviluppo.

4. La convenzione può altresì riguardare la concessione dei contributi qualora la procedura adottata sia quella automatica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 123 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO III

COMMERCIO

Art. 12

(Funzioni della Regione e dei Comuni)

1. Nella materia delle fiere e dei mercati, come definita dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, nonché dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Regione esercita le funzioni non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 112 del 1998, incluse quelle relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati.

2. In particolare, la Regione esercita le funzioni a essa conferite dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, nel quadro della generale azione di sviluppo e qualificazione delle manifestazioni fieristiche e della loro collocazione nell'ambito di un sistema fieristico

regionale integrato e coordinato.

3. Sono trasferite ai Comuni, anche in forma associata, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.

4. La Regione, salvo quanto disposto con la legge regionale 16 settembre 1999, n. 33, predispone una legge per la disciplina dell'attività fieristica e dello sviluppo del sistema fieristico. Tale provvedimento disciplina il riordino degli enti fieristici, con indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione.

5. La Regione esercita le funzioni conferite dall'articolo 105, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 112 del 1998 per il rilascio di concessioni e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali ed esercita altresì, di intesa con lo Stato, le funzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, lettera b), del decreto legislativo n. 443 del 1999, con il quale è stato modificato l'articolo 29, lettera l), del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 13

(Funzioni della Regione)

1. Nella materia del commercio, come definita dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione esercita le funzioni amministrative non riservate allo Stato e non attribuite alle Province, ai Comuni e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalla vigente legislazione.

2. Fatto salvo quanto disposto con legge regionale 4 agosto 1999, n. 24 in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono attribuite alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a)

la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio;

b)

l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;

c)

la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai beneficiari finali, nonché alla determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa regionale;

d)

il coordinamento delle funzioni esercitate dagli enti locali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 14

(Funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Sono di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i compiti e le funzioni amministrative concernenti la costituzione e la gestione dell'® Osservatorio del commercio - per la realizzazione di un sistema coordinato di monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva.

2. Al fine di uniformare le modalità degli interventi agevolativi in sostegno delle attività economiche, le funzioni di cui all'articolo 13, lettera c), possono essere svolte in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 15

(Fondo unico regionale)

1. È istituito il fondo unico regionale per le attività produttive nel quale confluiranno le risorse statali relative alle materie delegate, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

TITOLO IV

TURISMO

Art. 16

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento. Nella materia ® Turismo e industria alberghiera ^ , come definita dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono riservate alla Regione - oltre alle funzioni già esercitate secondo le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e salve le disposizioni di cui ai seguenti articoli - le funzioni relative:

a)

alla definizione, in accordo con lo Stato, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

b)

alla definizione degli interventi cofinanziati con lo Stato, come previsto rispettivamente dalle lettere a) e d) dell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998;

c)

alla promozione e al sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come individuati dall'articolo 10, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

d)

alla definizione degli interventi per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché alla disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, alla determinazione dei criteri di ammissibilità al credito agevolato e ai controlli sull'effettiva destinazione;

e)

alla determinazione dei criteri per la concessione di contributi, comunque denominati, finalizzati alla promozione dell'offerta turistica, e all'individuazione degli interventi ammissibili;

f)

all'individuazione dei criteri per la determinazione dei requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive.

2. Le funzioni amministrative in materia di classificazione delle strutture turistiche ricettive sono esercitate esclusivamente dalle aziende di promozione turistica di cui all'articolo 7 della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23.

Art. 17

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai Comuni - oltre alle funzioni già esercitate secondo le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge - sono delegate le funzioni amministrative in materia di:

a)

accoglienza, informazione turistica e promozione della conoscenza sull'offerta turistica del territorio comunale;

b)

ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario) per la realizzazione e l'esercizio di strutture turistiche e ricettive, comunque denominate;

c)

ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario per l'apertura e la conduzione di agenzie di viaggi e di turismo;

d)

ogni altro atto di assenso, comunque denominato, necessario per l'avvio di iniziativa ricettiva o turistica con riferimento esclusivo all'ambito comunale;

e)

vigilanza e ispezione in materia igienico-sanitaria sulle strutture turistiche e ricettive, comunque denominate.

TITOLO V

SPORT

Art. 18

(Funzioni della Regione)

1. In materia di sport - oltre alle funzioni e ai compiti già esercitati secondo le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e salve le disposizioni di cui ai seguenti articoli - sono riservate alla Regione le funzioni relative all'elaborazione dei programmi di cui all'articolo 157, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

2. La Regione, inoltre, garantendo la funzione sociale, educativa e culturale dello sport:

a)

organizza e coordina attività di monitoraggio, studi e ricerche, di costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello sport, anche in collaborazione con enti locali, Comitato olimpico nazionale italiano, enti di promozione sportiva e altri enti pubblici e privati;

b)

approva, sentiti gli enti locali interessati, il programma regionale per la realizzazione d'impianti e di spazi destinati alle attività sportive;

c)

sostiene attività, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza e di livello regionale;

d)

favorisce l'accesso al credito per gli impianti, gli spazi e le attrezzature sportive, degli enti locali ovvero dei soggetti operanti nel settore dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito;

e)

promuove l'avviamento alla pratica sportiva, in particolare dei bambini, dei giovani e dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli enti locali, il CONI, le autorità scolastiche e gli enti di promozione sportiva;

f)

assicura la tutela dei cittadini che praticano lo sport, favorendo interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori del settore e definendo standard e requisiti minimi per lo svolgimento di attività sportive.

TITOLO VI

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 19

(Funzioni della Regione)

1. Con riferimento alle attività di tutela, di gestione, di valorizzazione e di promozione - come rispettivamente definite dall'articolo 148, lettere c), d), e), g), del decreto legislativo n. 112 del 1998 - dei beni culturali e delle attività culturali, come rispettivamente definiti dalle lettere a) ed f) del citato articolo dello stesso decreto legislativo nei campi d'intervento relativi al patrimonio storico, artistico, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico, librario e gli altri avente valore di civiltà, sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti concernenti:

a)

la conservazione, in concorso con lo Stato e gli enti locali interessati, dei beni culturali presenti nell'ambito territoriale regionale, ivi compreso la formulazione di proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni statali di cui all'articolo 149, comma 3, lettere a) ed e), del decreto legislativo n. 112 del 1998 e l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 31 della legge 10 giugno 1939, n. 1089, laddove trasferito alla Regione;

b)

la definizione, in concorso con lo Stato, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale, e la realizzazione di sistemi informativi di livello regionale, utili all'esercizio delle funzioni e delle attività esercitate;

c)

la promozione della formazione professionale orientata all'attività di tutela, gestione, valorizzazione dei beni culturali e alla promozione delle relative attività culturali;

d)

la gestione dei musei o altri beni culturali trasferiti dallo Stato alla Regione, con l'autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all'articolo 150, commi 4 e 7, del decreto legislativo n. 112 del 1998;

e)

la definizione di criteri tecnico-scientifici e di standard minimi, ulteriori rispetto a quelli definiti dallo Stato, da osservare nell'esercizio delle attività di gestione dei musei o altri beni culturali;

f)

la valorizzazione, di norma attuata mediante le forme di cooperazione strutturale e funzionale di cui all'articolo 22 della presente legge, dei beni culturali presenti nell'ambito territoriale regionale, con l'autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;

g)

la promozione, di norma attuata mediante le forme di cooperazione strutturale e funzionale di cui all'articolo 22 della presente legge, delle attività culturali svolte in ambito regionale, ovvero a questo comunque legate, con l'autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all'articolo 153, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;

h)

il sostegno, ove necessario e/o opportuno, degli interventi degli enti locali in materia di tutela, di gestione, di valorizzazione dei beni culturali, ovvero di promozione di attività culturali;

i)

l'individuazione di aree di interesse culturale, e la creazione di organismi, anche di diritto privato, per

l'assistenza e la consulenza ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore delle attività culturali.

Art. 20

(Funzioni delle Province)

1. Oltre alle funzioni già esercitate dalle Province secondo le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato alle Province l'esercizio, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale, delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

a)

la conservazione, in concorso con lo Stato, la Regione e i Comuni interessati, dei beni culturali presenti nell'ambito territoriale provinciale, ivi compreso la formulazione di proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni statali di cui all'articolo 149, comma 3, lettere a) ed e), del decreto legislativo n. 112 del 1998 e l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 31 della legge n. 1089 del 1939, laddove trasferito alla Provincia;

b)

la gestione dei musei o altri beni culturali trasferiti dallo Stato alle Province, con l'autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all'articolo 150, commi 4 e 7, del decreto legislativo n. 112 del 1998;

c)

la valorizzazione, di norma attuata mediante le forme di cooperazione strutturale e funzionale di cui all'articolo 22 della presente legge, dei beni culturali presenti nell'ambito territoriale provinciale, con l'autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;

d)

la promozione, di norma attuata mediante le forme di cooperazione strutturale e funzionale di cui all'articolo 22 della presente legge, delle attività culturali svolte ovvero comunque legate all'ambito provinciale, con l'autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all'articolo 153, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;

e)

la definizione, sentiti i Comuni e gli enti locali interessati, dei programmi di associazione e di cooperazione fra Comuni per la gestione dei beni culturali e la promozione delle attività culturali;

f)

l'esercizio delle funzioni concernenti gli organismi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera i), della presente legge;

g)

il sostegno, ove necessario e/o opportuno, degli interventi degli enti locali in materia di tutela, di gestione, di valorizzazione dei beni culturali, ovvero di promozione di attività culturali.

Art. 21

(Funzioni dei Comuni)

1. Oltre alle funzioni già esercitate dai Comuni secondo le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ai Comuni l'esercizio, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale, delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

a)

la conservazione, in concorso con lo Stato, la Regione e gli enti locali interessati, dei beni culturali presenti nell'ambito territoriale comunale, ivi compreso la formulazione di proposte ai fini dell'esercizio delle

funzioni statali di cui all'articolo 149, comma 3, lettere a) ed e), del decreto legislativo n. 112 del 1998 e l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 31 della legge n. 1089 del 1939, laddove trasferito ai Comuni;

b)

la gestione dei musei o altri beni culturali trasferiti dallo Stato ai Comuni, con l'autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all'articolo 150, commi 4 e 7, del decreto legislativo n. 112 del 1998;

c)

la valorizzazione, di norma attuata mediante le forme di cooperazione strutturale e funzionale di cui all'articolo 22 della presente legge, dei beni culturali presenti nell'ambito territoriale comunale, con l'autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;

d)

la promozione, di norma attuata mediante le forme di cooperazione strutturale e funzionale di cui all'articolo 22 della presente legge, delle attività culturali svolte ovvero comunque legate all'ambito comunale, con l'autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all'articolo 153, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 22

(Commissione regionale per i beni e le attività culturali)

1. La Commissione per i beni e le attività culturali istituita dall'articolo 154 del decreto legislativo n. 112 del 1998 è la sede permanente per l'armonizzazione e il coordinamento delle iniziative dei soggetti ivi rappresentati per la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle relative attività, con riguardo al patrimonio storico, artistico, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico, librario e gli altri avente valore di civiltà.

2. La composizione, le funzioni e i compiti della Commissione sono definiti dagli articoli 154 e 155 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

3. La Commissione ha sede presso la Giunta regionale, che provvede a dotarla delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti propri.

4. La Commissione, entro tre mesi dal suo insediamento, si dota di un regolamento interno per la disciplina dei propri lavori.

TITOLO VII

SPETTACOLO

Art. 23

(Funzioni della Regione)

1. Oltre alle funzioni e ai compiti già esercitati secondo le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e salve le disposizioni di cui ai seguenti articoli, sono riservate alla Regione le seguenti funzioni:

a)

la programmazione e la promozione, unitamente allo Stato e agli enti locali interessati, sentite le principali associazioni di categoria interessate, delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio regionale, perseguiendo obiettivi di equilibrio e di omogeneità della diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone l'insediamento in località che ne sono sprovviste e favorendo l'equilibrata circolazione

delle rappresentazioni sul territorio regionale, utilizzando a questo fine gli ausili finanziari previsti dalla legislazione vigente;

b)

la definizione, con il concorso degli enti locali interessati e sentite le principali associazioni di categoria interessate, di piani regionali per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture e spazi già adibiti o da adibire allo spettacolo;

c)

la definizione, con il concorso dei Comuni interessati e sentite le principali associazioni di categoria interessate, di criteri per la individuazione delle aree comunali riservate ai parchi di divertimento allestiti da circhi ed esercenti lo spettacolo viaggiante;

d)

la definizione, con il concorso degli enti locali interessati e sentite le principali associazioni di categoria interessate, di piani regionali per la promozione delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche, circhi e spettacolo viaggiante;

e)

il consolidamento della rete regionale dei teatri, nonchè dei circuiti del piccolo esercizio cinematografico e sale d'essai, incentivando forme coordinate di gestione e di promozione;

f)

la definizione degli interventi di sostegno alle imprese dello spettacolo, anche favorendone l'accesso al credito;

g)

lo svolgimento di attività di osservatorio sulle realtà dello spettacolo, in collaborazione con gli enti locali e le principali associazioni di categoria;

h)

la promozione della formazione professionale orientata allo spettacolo.

Art. 24

(Funzioni degli enti locali)

1. Spettano agli enti locali, per i rispettivi ambiti territoriali, in collaborazione con la Regione e sentite le principali associazioni di categoria, le seguenti funzioni:

a)

l'attuazione dei piani regionali di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b);

b)

l'attuazione dei piani regionali di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c);

c)

il concorso alla definizione dei programmi regionali e nazionali in materia di spettacolo;

d)

la partecipazione alla costituzione di soggetti stabili e la partecipazione, in forma diretta o convenzionata, alla loro gestione;

e)

la partecipazione, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;

f)

la promozione della diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole e il sostegno della cultura e della presenza dello spettacolo nelle Università, d'intesa con le amministrazioni competenti e in collaborazione

con le principali associazioni di categoria e degli operatori locali aventi come scopo esclusivo la promozione delle attività teatrali e cinematografiche presso gli istituti scolastici;

g)

il concorso, per quanto di propria competenza, all'attività di osservatorio svolta dalla Regione in materia di spettacolo.

2. I Comuni, in particolare, nell'ambito della programmazione regionale:

a)

sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con gli interventi di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;

b)

svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, anche avvalendosi di organismi di diritto privato;

c)

attuano interventi di predisposizione, restauro, ristrutturazione e adeguamento di sedi e attrezzature destinate allo spettacolo e di interventi di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico artistico dello spettacolo, in particolare a favore delle sale cinematografiche e teatrali nei centri storici;

d)

individuano, in conformità ai criteri previsti dalla legge e secondo le indicazioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), le aree per l'allestimento di circhi e parchi divertimento, attrezzati dagli esercenti lo spettacolo viaggiante.

TITOLO VIII

ISTRUZIONE SCOLASTICA

Art. 25

(Funzioni e compiti della Regione)

La Regione esercita le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a)

la partecipazione alla elaborazione e alla attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;

b)

gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni in qualsiasi forma associate e i rapporti con le istituzioni comunitarie;

c)

l'attuazione di specifici progetti e programmi di carattere unitario quando ai fini dell'efficacia degli stessi la dimensione regionale risulti la più adeguata;

d)

il piano annuale di riparto per l'attuazione del diritto ai servizi educativi della prima infanzia e agli studi preuniversitari, in coerenza con la programmazione di cui alla lettera e);

e)

la programmazione regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali di cui all'articolo 26, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui all'articolo 30, lettera b) e tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti;

f)

la suddivisione, anche sulla base delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;

g)

la determinazione del calendario scolastico;

h)

l'erogazione dei contributi alle scuole non statali, nonché l'attribuzione, nei limiti delle risorse regionali disponibili, di buoni scuola alle famiglie degli allievi frequentanti le scuole pubbliche e private, legalmente riconosciute e parificate, al fine di coprire, in tutto o in parte, le spese effettivamente sostenute. I buoni scuola devono essere rapportati al reddito, alle disagiate condizioni economiche, al numero dei componenti del nucleo familiare e all'entità delle spese scolastiche gravanti complessivamente sul nucleo medesimo. Le modalità per l'attuazione degli interventi sono definite dalla Giunta regionale sulla base degli indirizzi del Consiglio regionale;

i)

le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite alla Regione dal decreto legislativo n. 112 del 1998, quali quelle dirette all'alfabetizzazione, all'elevamento dei livelli di scolarità, al miglioramento dell'offerta educativa, all'interscambio di esperienze tra le diverse realtà educative, alla prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica, all'integrazione degli studenti stranieri, al sostegno della parità e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, la Regione può, in osservanza del principio di leale cooperazione e collaborazione e nel rispetto delle autonomie locali, avvalersi degli uffici degli enti locali e delle autonomie funzionali mediante specifiche convenzioni.

Art. 26

(Piano annuale prima infanzia e studi preuniversitari)

1. La Giunta regionale, nel quadro del programma di sviluppo economico, approva, previo parere del competente organo collegiale territoriale scolastico e tenuto conto di progetti di interventi predisposti, nell'ambito delle proprie competenze, dai Comuni singoli o associati, dalle Province e dalle Comunità montane, il piano annuale per l'attuazione del diritto ai servizi educativi della prima infanzia e agli studi preuniversitari.

2. Il piano di cui al comma 1, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera e) dell'articolo 25 e con i piani annuali e triennali per il diritto allo studio universitario previsti dall'articolo 35 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12, determina:

a)

gli obiettivi e gli interventi da realizzare per lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione e l'erogazione del servizio scolastico, nonché per l'assegnazione di assegni di studio e altri servizi agli studenti;

b)

i finanziamenti e le risorse, distinti per ciascun ente destinatario delle stesse, necessari per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi di cui alla lettera a);

c)

i soggetti attuatori;

d)

le localizzazioni degli interventi;

e)

le modalità procedurali, temporali, tecniche, finanziarie e operative da osservare nel rispetto del riparto di

competenze di cui al presente capo e dell'autonomia degli enti locali.

Art. 27

(Funzioni delle Province)

1. Le Province esercitano, in relazione all'istruzione secondaria superiore, le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) la proposta di piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
 - b) i servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio;
 - c) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
 - d) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
 - e) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
 - f) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento degli organi scolastici a livello territoriale;
 - g) ogni altra attività non riservata allo Stato o alla Regione e non conferita ad altri enti locali;
 - h) la risoluzione dei conflitti di competenza tra le istituzioni scolastiche, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 28.
2. Le Province, inoltre, forniscono a richiesta assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni compresi nel proprio territorio.

Art. 28

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, singoli o associati, esercitano, in relazione all'istruzione di grado inferiore della scuola, le funzioni e i compiti amministrativi individuati dalle lettere a), b), c), d), e), f), e g) dell'articolo 27, nonché quelli concernenti:

- a) la risoluzione di conflitti di competenza tra istituzioni della scuola materna e primaria;
- b) la fornitura di libri di testo e di materiale didattico;
- c) gli interventi per favorire la piena integrazione delle fasce di utenza disagiate;
- d) gli interventi per la scuola dell'infanzia nell'ambito della legislazione regionale di settore;
- e) l'erogazione di assegni di studio (per gli alunni delle scuole secondarie superiori);
- f)

l'istituzione di residenze e convitti;

g)

il servizio di mensa scolastica e di trasporto degli alunni;

h)

ogni altra azione per favorire il diritto allo studio.

2. I Comuni, anche in collaborazione con le Comunità montane e le Province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

a)

educazione degli adulti;

b)

interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

c)

azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;

d)

azioni di supporto tese a promuovere la coerenza e la continuità in senso verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;

e)

interventi perequativi;

f)

interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;

g)

ogni altra attività per favorire il diritto allo studio.

Art. 29

(Funzioni delle Comunità montane)

1. In materia di istruzione spettano alle Comunità montane le funzioni a esse conferite dalla presente legge, nonché quelle a esse conferite dalla Regione o dalle Province ovvero esercitate in forma associativa da due o più Comuni appartenenti alla stessa zona omogenea.

TITOLO IX

ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 30

(Funzioni regionali)

1. La Regione persegue lo sviluppo qualitativo e la realizzazione del sistema regionale dell'orientamento e della formazione professionale in integrazione con i sistemi scolastici e universitari e il raccordo con i servizi per l'impiego.

2. Sono riservati alla Regione:

a)

i rapporti e le intese con l'Unione europea, il Ministero del lavoro, il Ministero della pubblica istruzione e con le Università;

b)

la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione scolastica e formazione professionale

anche con riferimento all'educazione permanente e degli adulti;

c)

la programmazione e la definizione dei piani di riparto delle risorse finanziarie;

d)

la definizione dei criteri cui ispirare le attività di vigilanza e rendicontazione;

e)

la vigilanza sugli interventi di residua competenza regionale di seguito elencati sub lettere f), g) e h);

f)

l'informazione e la realizzazione di corsi di formazione professionale per il personale adibito ad attività di protezione civile di competenza regionale e di aggiornamento professionale per i tecnici che, per compiti di istituto o per libera professione, operano nel territorio regionale in campi di rilevante interesse per la protezione civile o per la cooperazione sociale;

g)

l'informazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile;

h)

l'informazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale regionale.

3. La Regione, in sede di programma regionale per la formazione professionale e i relativi aggiornamenti di cui all'articolo 31, può delegare alle Province l'attuazione dei corsi di formazione di cui al comma 2, lettere f) e g).

4. La Regione promuove azioni rivolte a facilitare l'ingresso nel lavoro ai disabili e ai soggetti deboli per motivi sociali o situazioni di emarginazione.

5. Nei casi del comma precedente e per le situazioni ad evidente rilevanza regionale, in aggiunta ai finanziamenti statali previsti dalle leggi vigenti, la Regione concorre e contribuisce, anche con fondi propri, alla realizzazione degli interventi previsti dalla programmazione regionale nell'ambito degli interventi formativi del comma precedente.

Art. 31

(Funzione di programmazione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione mediante la definizione di un programma regionale della formazione professionale.

2. Il programma regionale, in relazione alla verifica di efficacia delle azioni realizzate, contiene in particolare:

a)

l'individuazione degli obiettivi quantitativi e qualitativi che si intendono raggiungere nell'arco di durata del programma regionale;

b)

la determinazione delle risorse disponibili per l'attuazione da parte delle Province degli interventi a esse riservati, compresi i fondi statali e il finanziamento comunitario;

e)

la definizione delle modalità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n.

196 [®] Norme in materia di promozione dell'occupazione -, per l'affidamento ai soggetti pubblici e privati accreditati allo svolgimento delle attività di formazione e orientamento professionale.

3. Il programma regionale di formazione professionale è approvato dalla Giunta regionale ed è pubblicato

sul BURP.

Art. 32

(Funzione di coordinamento)

1. La Regione esercita le funzioni di coordinamento mediante:

a)

il visto di conformità dei piani provinciali annuali di cui all'articolo 34 alle previsioni del programma regionale;

b)

la definizione degli standard per l'accreditamento delle strutture formative e di orientamento, nonché delle modalità per l'accreditamento in sede regionale, sentite le Province;

c)

la gestione dell'elenco regionale delle strutture accreditate;

d)

l'individuazione delle attività formative di rilevanza regionale e quelle a carattere innovativo e sperimentale.

Art. 33

(Funzioni provinciali)

1. Spettano in particolare alle Province le funzioni concernenti:

a)

la gestione dei finanziamenti per la realizzazione delle azioni programmate nel territorio provinciale, ivi comprese le azioni a cofinanziamento comunitario o regionale;

b)

l'affidamento alle strutture accreditate delle attività formative secondo le procedure individuate dal programma regionale di formazione professionale;

c)

la verifica amministrativo-contabile e di vigilanza amministrativa e tecnico-didattica in ordine agli interventi di propria competenza;

d)

ogni altra materia non espressamente riservata alla Regione.

Art. 34

(Piano provinciale annuale)

1. Le Province esercitano, in attuazione di quanto previsto dalla programmazione regionale, nel quadro dei propri obiettivi di sviluppo territoriale e sulla base delle risorse finanziarie regionali e comunitarie a esse trasferite, le funzioni amministrative relative alla pianificazione e alla programmazione territoriale di competenza in coerenza con l'articolo 143, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 e ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge n. 142 del 1990.

2. La programmazione delle attività di formazione professionale riguardanti l'ambito territoriale provinciale avviene mediante la predisposizione dei piani provinciali annuali di formazione professionale volti al soddisfacimento dei fabbisogni di formazione relativi al territorio di competenza.

3. I fabbisogni formativi sono definiti dalle Province, che possono avvalersi dei sistemi informativi delle

CCIAA, degli organismi bilaterali, delle agenzie provinciali per la formazione professionale.

4. Il piano provinciale annuale di formazione professionale è approvato dal Consiglio provinciale, su proposta della Giunta, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del programma regionale di cui all'articolo 31 e diviene esecutivo con il visto di conformità del Presidente della Giunta regionale.
5. Il visto si intende espresso favorevolmente trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione regionale del piano annuale provinciale.
6. Il Presidente della Giunta regionale, quando ritiene che il piano provinciale annuale eccede le competenze provinciali o contrasta con le previsioni del piano regionale per la formazione professionale, rinvia il piano al Consiglio provinciale nel termine fissato per l'apposizione del visto.
7. L'atto di rinvio deve recare le prescrizioni a cui il Consiglio provinciale deve uniformarsi nell'approvazione del piano provinciale annuale nei trenta giorni successivi.
8. Ove la Provincia non approvi il piano nel termine di cui al comma 7°, o approvandolo, non si adegui alle prescrizioni di cui all'atto di rinvio, il presidente della Giunta regionale procede all'approvazione del piano in via sostitutiva.

Art. 35

(Soggetti attuatori)

1. Sono soggetti attuatori delle attività formative:

- a) gli enti pubblici e gli enti privati senza fine di lucro che svolgono per statuto attività di formazione, ivi compresi gli istituti professionali (dello Stato;
- b) consorzi e società consortili di formazione con partecipazione pubblica;
- c) imprese o loro consorzi, limitatamente alle attività di formazione: rivolte ai propri dipendenti e per attività di formazione volte all'assunzione presso le stesse;
- d) imprese no-profit e cooperative, limitatamente ai loro addetti o associati e alle persone da assumere;
- e) agenzie provinciali per la formazione professionale costituite nella forma della società per azioni mista a prevalente capitale pubblico, secondo l'articolo 22, lettera e), della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, e ogni altro soggetto giuridico accreditato per tale attività.

Art. 36

(Norma finale)

1. Per la utilizzazione delle risorse del piano finanziario del POR Puglia relative al FSE per le annualità 2000 e 2001 si applicano le disposizioni di cui al titolo VII della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come la legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 11 dicembre 2000

RAFFAELE FITTO

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all'Art. 1

- La legge 15 marzo 1997, n.59 ® Delega al Governo per il compimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa è pubblicato nella Gazz. Uff. 17.3.97 n. 63 S.O. Si riporta il testo dei commi 1, 3 e 5 (così modificato dalla L. 191/98) dell'art. 4:

Art. 4

1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti leggi regionali.

Omissis

3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a)

il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;

b)

il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;

c)

il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

d)

il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;

e)

i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico

- soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo a un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;
- f)
- il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;
- g)
- il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
- h)
- il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
- i)
- il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative;
- l)
- il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

4. Omissis.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a) e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma, del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emissione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa.

Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1999, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

- Il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 [®] Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato nella Gazz. Uff. 21.4.1998., n. 92 S.O.

Il comma 1 dell'art. 3 così dispone:

Art. 3

Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo

1. Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emissione del presente decreto legislativo, determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonché a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

- Il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443 recante disposizioni correttive ed integrazioni del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, è pubblicato nella Gazz. Uff. 30.11.99., n. 281.

Note all'Art. 2

- Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 [®] Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 [™] è pubblicato nella Gazz. Uff. 29.8.77 n. 234 S.O. Si riporta il testo dell'art. 63:

Art. 63

Artigianato

Le funzioni amministrative relative alla materia [®] artigianato [™] concernono le attività attinenti alla produzione di beni e servizi in forma artigianale, secondo la disciplina prevista dalle leggi vigenti, nonché le imprese artigiane individuali ed in forma associata, la tutela, lo sviluppo e l'incremento delle stesse, l'organizzazione amministrativa concernente l'artigianato.

Le funzioni suddette comprendono anche le funzioni esercitate dalle camere di commercio in materia di artigianato, le funzioni di promozione della cooperazione tra imprese artigiane, nonché:

a)

le funzioni esercitate dall'ENAPI per gli aspetti concernenti l'artigianato;

b)

l'approvazione e la revisione degli elenchi dei mestieri artistici tradizionali e dell'abbigliamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e secondo le norme della C.E.E.;

c)

le funzioni relative alla tenuta, attraverso le commissioni provinciale e regionale, dell'albo delle imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione e cancellazione, da operarsi finché le leggi regionali non diano diversa disciplina alla materia.

Sono inoltre delegate le funzioni della sezione autonoma commerciale dell'ENAPI per i prodotti dell'artigianato.

Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione:

a)

gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

b)

l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale regionale.

Il consiglio generale e il consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono integrati rispettivamente da tre e due membri in rappresentanza delle regioni, nominati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

- L'art. 13 del D.Lgs 112/98 così dispone:

Art. 13

Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. In materia di artigianato sono conservative all'amministrazione statale le funzioni attualmente previste concernenti:

a)

la tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di quella artistica e di qualità, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188;

b)

eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di programmi regionali di sviluppo e sostegno

dell'artigianato, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata. In tali casi lo Stato, d'intesa con la regione interessata, può avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione dei comitati tecnici regionali può essere modificata dalla Conferenza unificata.

- La L. 19 dicembre 1992, n. 488 ha convertito in legge con modificazioni, il D.L. 22 ottobre 1992, n. 415. [®] Modifiche della legge l o marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario del Mezzogiorno ⁻.

Note all'Art. 3

- L'art. 15 del D.Lgs. 112/98 così dispone:

Art. 15

Agevolazioni alle imprese artigiane

1. Le regioni provvedono all'incentivazione delle imprese artigiane, secondo quanto previsto con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati.

- La L.R. 20 febbraio 1995, n. 5 [®] Norme per l'attuazione del programma Plurifondo 1994-99 della Regione Puglia ⁻, è pubblicato nel BUR n. 26/1995.

- Il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 123 [®] Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico delle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59 ⁻, è pubblicato nella Gazz. Uff. 30.4.98. n. 99 - Si riposta il testo dell'art. 4:

Art. 4

Procedura automatica

1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziaria, del programma di spesa. L'intervento è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente.

2. Il Ministro competente per materia o la regione o gli enti locali competenti determinano previamente per tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione.

3. Per l'accesso agli interventi l'interessato presenta una dichiarazione secondo un apposito schema pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal soggetto competente per la concessione, sottoscritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (4), dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle

condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (5).

4. Il soggetto competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro trenta giorni, l'intervento è concesso nei limiti delle risorse disponibili.

5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, è comunicato all'impresa il diniego all'intervento.

6. L'iniziativa è realizzata nel termine previsto dalla vigente normativa, in ogni caso non oltre due anni decorrenti dalla data della concessione, a pena di decaduta dell'intervento. L'impresa beneficiaria entro 60 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, con le medesime forme e modalità di cui al comma 3, fornisce i documenti giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli estremi identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature acquistati nonché una perizia giurata di un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità. Tale perizia giurata non è obbligatoria esclusivamente nel caso di cui all'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (6). Il soggetto competente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta, entro il termine previsto dalle norme applicabili e comunque non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, fatti salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla normativa antimafia, provvede alla erogazione dell'intervento mediante unica somministrazione.

Nota all'Art. 5

- Si riporta il testo degli artt. 17 e 23 del D.Lgs 112/98:

Art. 17

Definizioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia [®] industria ⁻ comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, con esclusione delle funzioni relative alle attività artigianali ed alle altre attività produttive di spettanza regionale in base all'articolo 117, comma primo, della Costituzione e ad ogni altra disposizione vigente.

2. Sono comprese nella materia anche le attività di erogazione e scambio di servizi a sostegno delle attività di cui al comma 1, con esclusione comunque delle attività creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attività concernenti le società fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione.

Art. 23

Conferimento di funzioni ai comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti (produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti

l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive.

- La L. 5 ottobre 1991, n. 317 [®] Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese ⁻ è pubblicata nella Gazz. Uff. 9.10.91, n. 237 S.O.

- La L.R. 15 gennaio 1999, n. 3 [®] Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ⁻ è pubblicata nel BUR n. 6/1999 - L'art. 3 così dispone:

Art. 3

Distretti Industriali

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, individua i distretti industriali di cui all'art. 36, comma 1, della legge n. 317 del 1991 sulla base degli indirizzi e dei parametri di riferimento indicati nel decreto del Ministero dell'industria di cui all'art. 36, comma 2, della stessa legge e in coerenza con le priorità territoriali, settoriali e tipologiche indicate nel programma regionale di sviluppo.

2. La Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, commi 3, 4 e 5 della legge n. 317 del 1991, entro sessanta giorni:

a)

determina i criteri di priorità degli interventi innovativi concernenti più imprese, da attuarsi nei distretti industriali;

b)

approva i contratti di programma con i consorzi di sviluppo industriale;

c)

concede i relativi finanziamenti nei limiti e con le modalità stabiliti dalla stessa Giunta.

- La L. 23 dicembre 1996, n. 662 [®] Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ⁻ è pubblicato nella Gazz. Uff. 28.12.1996, n. 303 S.O. Si riporta il testo del comma 203 dell'art. 2 così come integrato dal D.L. 30 gennaio 1998, n. 6:

203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:

a)

[®] programmazione negoziata ⁻ come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

b)

[®] Intesa istituzionale di programma ⁻, come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure

amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

c)

® Accordo di programma quadro ^, come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedurali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali con conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati;

8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dall'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

d)

® Patto territoriale ^, come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

e)

® Contratto di programma ^, come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata (293/a).

f)

® Contratto di area ^, come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova, occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della L. 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree

attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma 9, lettera c), del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389.

Note all'Art. 6

- La L. 15 febbraio 1963, n. 281 ° Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi è pubblicato nella Gazz. Uff. 26.3.63, n. 82. Si riporta il testo dell'art. 4 (così come modificato dalla L. 8.3.1968 n. 399 e dal D.lgs. 17.8.99 n. 360) e dall'art. 5 (così come modificato dal DPR 31.3.1988, n. 152 e dal D.lgs 17.8.1999, n. 360):

Art. 4

Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, materie prime per mangimi di origine animale deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento, da parte di una commissione provinciale composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire. L'autorizzazione di cui al comma precedente non è richiesta per la produzione a scopo di vendita o per la preparazione per conto terzi, o comunque, per la distribuzione per il consumo, del siero di latte, del latticello e del latte scremato allo stato naturale.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare, o una frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di L. 5.000 da corrispondere in modo ordinario.

Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.

Art. 5

Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire. L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di L. 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità. Ove nella produzione dei mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati siano impiegate materie prime per mangimi di origine animale di produzione nazionale, questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente art. 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni.

- Il D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152 ° Recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante

coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti, l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari è pubblicato nella Gazz. Uff. 14.5.1988, n. 112 S.O.

- Si riporta il testo dell'art. 26 del D.Lgs. 112/98:

Art. 26

Aree industriali e aree ecologiche attrezzate

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate dalle infrastrutture e dei sistemi necessarie a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.

2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.

Note all'Art. 7 e 9

- Si riporta il testo degli artt. 23 - 24 e 25 della DLgs 112/98

Art. 23

Conferimento di funzioni ai comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive.

Art. 24

Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi

1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

Art. 25

Procedimento

1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:
 - a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
 - b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
 - c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
 - d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle noerme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;
 - e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;
 - f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione precedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;
 - g)

possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

h)

effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

- Il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 [®] Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, N. 59 - è pubblicato nella Gazz. Uff. 28.12.98, n. 301.

- La L. 7 agosto 1990, n. 241 [®] Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - è pubblicato nella Gazz. Uff. 18.8.90, n. 192.

Note all'Art. 10

- La L.R. 3 aprile 1995, n. 10 [®] Istituzione del Consiglio regionale delle economie e del lavoro - è pubblicato nel BUR n. 39/1995.

- Si riporta il testo del commi 1 e 2 dell'art. 19 del D.Lgs. 112/98:

Art. 19

Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

1. Sono delegate alle regioni tutto le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria, come definita nell'articolo 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 18 e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'articolo 18.

2. Salvo quanto previsto nell'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della

commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione, e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.

Nota all'Art. 11

- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 19 del D.Lgs. 112/98 così come integrato dal D.Lgs 443/99:
12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte da presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

Note all'Art. 12

- Si riporta il testo dell'art. 51 del DPR 616/77:

Art. 51

Fiere e mercati

Le funzioni amministrative relative alla materia ® fiere e mercati ™ concernono tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione, l'ordiamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizione e mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici.

- Si riporta il testo degli artt. 39, 40 (così come integrato dal S.Lgs. 443/99) e 41 del D.Lgs. 112/98:

Art. 39

Definizioni

1. Le funzioni amministrative relative materia ® fiere e mercati ™ ricoprendono le attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori di beni o di servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi interessati. Quelle relative alla materia ® commercio ™ ricoprendono l'attività di, commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita. Si intendono altresì ricomprese le attività concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio.

Art. 40

Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a)

le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio;

b)

le esposizioni universali;

c)

il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;

d)

la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;

e)

il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale;

f)

l'attività regolamentare in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di commercio dei pubblici esercizi, d'intesa con le regioni.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 41

Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato dall'articolo 40.

2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti:

a)

il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;

b)

gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i comuni interessati;

c)

la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;

d)

le competenze già delegate ai sensi dell'articolo 52, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

e)

la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;

f)

la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;

g)

l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di

formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.

4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i comuni interessati, il Coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 1, lettera e).

5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui al presente capo restano in carica gli attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2, lettera b).

- La L.R. 16 dicembre 1999, n. 33 [®] Attuazione dell'articolo 41, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Trasferimento alla Regione Puglia delle funzioni amministrative relative all'Ente Autonomo [®] Fera del Levante è pubblicata nel BUR n. 125/1999.

- La lett. f), del comma 2 dell'art. 105 del D.lgs. 112/98 inderà, tra le funzioni conferite alle regioni, quelle relative al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali.

- Il riferimento all'art. 29 del D.lgs. 112/98 deve intendersi alla lett. b) dell'art. 29 del D.lgs 112/98 come sostituita dall'art. 3 del D.lgs 443/99 - La lett. b) indica tra le funzioni amministrative conservate dallo stato, quelle concernenti le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento.

Note all'art. 13

- La L.R. 4 agosto 1999, n. 24 [®] Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio è pubblicato nel BUR n. 85/1999.

- Il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 [®] Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 è pubblicato nella Gazz. Uff. 24.4.98, n. 95 S.O.

Nota all'Art. 15

- Il comma 6 dell'art. 19 del D.lgs 112/98 così dispone:

6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.

Note all'Art. 16

- Si riporta il testo degli artt. 44 e 45 del D.lgs. 112/98.

Art. 44

Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. Sono conservate allo Stato:

a)

la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria. Prima della sua definitiva adozione, il documento è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è approvato il predetto documento contenente le linee guida;

b)

il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;

c)

il coordinamento intersetoriale delle attività di competenza dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;

d)

il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.

Art. 45

Conferimento di funzioni alle regioni

1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo, come definita nell'articolo 43, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 44.

- Il D.L. 28 maggio 1981, n. 251 [®] Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane ⁻, pubblicato nella Gazz. Uff. 30.5.81, n. 147 è stato convertito in legge, con modificazioni, della L. 29 luglio 1981, n. 394 (GU 206/81). Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 10:

Ai consorzi aventi come scopo esclusivo la esportazione di prodotti agro-alimentari, costituiti per settori e comprensori, individuati con provvedimento della regione tra produttori singoli o associati, cooperative agricole di commercializzazione e di trasformazione anche con la partecipazione di enti pubblici territoriali, possono essere concessi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, contributi finanziari annuali, purché non diretti a sovvenzionare l'esportazione.

- La L.R. 23 ottobre 1996, n. 23 [®] Riordinamento dell'amministrazione turistica regionale in attuazione dell'art. 14 della legge 17 marzo 1983, n. 217 ⁻ è pubblicata nel BUR n. 120/1996, si riporta il testo dell'art. 7.

Art. 7

Azienda di promozione turistica

1. Con Decreto del Presidente della Giunta regionale, in ogni ambito territoriale classificato [®] turisticamente rilevante ⁻ è istituita un'Azienda di promozione turistica (APT), organismo tecnico-operativo-strumentale della Regione, per l'assistenza e la consulenza ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore del turismo.

2. L'APT è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed è munita di autonomia amministrativa e gestionale.

3. L'APT è istituita in ogni capoluogo di provincia e utilizza il patrimonio mobiliare e immobiliare dei disciolti Enti provinciali per il turismo e della Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo o sedi messe a disposizione dalle Amministrazioni provinciali o dai Comuni mediante accordi di programma, adottati ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. La gestione finanziaria dell'APT è improntata a criteri di imprenditorialità ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

5. L'APT ha un proprio Statuto che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Azienda e, in particolare, ne determina l'ordinamento nonché il proprio regolamento amministrativo- contabile.

Nota all'Art. 18

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 157 del D.Lgs 112/98:

Art. 157

Competenze in materia di sport

1. L'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni, è trasferita, alle regioni. I relativi criteri e parametri sono definiti dall'autorità di governo competente, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Conferenza unificata.

Note agli Art. 19-20-21

- Si riporta il resto dell'art. 148, delle lettere a) ed e) del comma 3 dell'art. 149, dei commi 4 e 7 dell'art. 150, dell'art. 152 e dell'art. 153 el D.Lgs 112/98;

Art. 148

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

a)

® beni culturali ^ , quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge;

b)

® beni ambientali ^ , quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali;

c)

® tutela ^ , ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;

d)

® gestione ^ , ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguitamento delle finalità di tutela e di

valorizzazione;

e)

® valorizzazione ^ , ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione;

f)

® attività culturali ^ , quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte;

g)

® promozione ^ , ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali.

Art. 149

Funzioni riservate allo Stato

1. Omissis.

2. Omissis.

3. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e compiti:

a)

apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;

e)

espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico;

Art. 150

La gestione

4. Il trasferimento della gestione ai sensi del comma 1, salve le funzioni e i compiti di tutela riservati allo Stato, riguarda in particolare, l'autonomo esercizio delle attività concernenti:

a)

l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del Personale, i servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;

b)

la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni, lo sviluppo delle raccolte museali;

c)

la fruizione pubblica dei beni, concorrendo ad perseguitamento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3.

5. Omissis

6. Omissis

7. Le regioni provvedono, con proprie norme, alla organizzazione, al funzionamento ed al sostegno dei musei o degli altri beni culturali la cui gestione è stata trasferita ai sensi del presente decreto legislativo.

Art. 152

La valorizzazione

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.

2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui al predetto articolo 154.

3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attività concernenti:

a)

il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore;

b)

il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, ubicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;

c)

la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;

d)

l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca;

e)

l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;

f)

l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

g)

l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;

h)

l'organizzazione di itinerari Culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

Art. 153

La promozione

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle attività culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1977, n. 59, la promozione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.

2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui all'articolo 154.

3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le attività concernenti:

a)

gli interventi di sostegno alle attività culturali mediante ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro gestione;

b)

l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore diffusione;

c)

l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree territoriali;

d)

l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative alla istruzione scolastica e alla formazione professionale;

e)

lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione.

- La L. 1 giugno 1939, n. 1089 ® Tutela delle cose d'interesse artistico e storico - è stata abrogata dal D.Lgs 29 ottobre 1999, n. 490.

Nota all'Art. 22

- Si riporta il testo degli artt. 154 e 155 del D.Lgs 112/98:

Art. 154

Commissione per i beni e le attività culturali

1. È istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati:

a)

tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

b)

due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica;

c)

due dalla regione, due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;

d)

uno dalla Conferenza episcopale regionale;

e)

due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.

3. Il presidente della commissione è scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 155

Funzioni della commissione

1. Ciascuna commissione, ai fini della definizione del programma nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati.

2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:

a)

monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma 1;

b)

esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Nota all'Art. 25

- Il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 [®] Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per le determinazioni degli organi funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 ⁻ è pubblicato nella Gazz. Uff. 16.7.98, n. 164.

Nota all'Art. 26

- La L.R. 5 luglio 1996, n. 12 [®] Diritto agli studi universitari ⁻ pubblicato nel BUR n. 75/1996.

Nota all'Art. 31

- La L. 24 giugno 1997, n. 196 [®] Norme promozione dell'occupazione ⁻ è pubblicata nella Gazz. Uff. 4.7.97, n. 154, S.O. Si riporta il testo dell'art. 17 così come modificato dalla L. 144/99.

Art. 17

Riordino della formazione professionale

1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e universitario e con il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti anche comunitarie destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di specie rapporti di lavori quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio, processo di riforma della disciplina in materia;

a)

valorizzazione della formazione professionale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali nonché di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi dei soci di cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;

b)

attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento nonché a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;

c)

svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni c/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati;

d)

destinazione progressiva delle risorse di cui al comma, 5 dell'articolo 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori e degli altri soggetti di cui alla lettera a) nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera confluiranno in uno o più fondi nazionali, articolati regionalmente e territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo privatistico e gestiti con

partecipazione delle parti sociali; dovranno altresì essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione.

e)

attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato di cui all'articolo 5, comma 5, dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale;

f)

adozione di misure idonee a favorire secondo, piani di intervento predisposti dalle regioni, la formazione e la mobilità interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonché la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitarne l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle disponibilità, da prordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

g)

semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti definite a livello nazionale anche attraverso parametri standard, con deferimento ad atti delle amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell'articolo 17, Comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni, regolamentari emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla possibilità di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione delle sedi operative ai fini dell'accreditamento;

h)

abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.

2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (40), entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti, sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali è istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

4. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato da un contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonché, per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che graverà sulle disponibilità derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dal medesimo articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978.

5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e

nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello Stato membro, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del funzionamento concesso, che può essere rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.

Note all'Art. 34

- Si riporta il testo dell'art. 143 del D.Lgs. 112/98:

Art. 143

Conferimenti alle regioni

1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dall'articolo 145 tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia [®] formazione professionale [–], salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 142. Spetta alla Conferenza Stato-regioni la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.

2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la regione attribuisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, di norma alle province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione professionale.

- La L. 8 giugno 1990, n. 142 [®] Ordinamento delle autonomie locali [–] è stato abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [®] Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali [–] pubblicato nella Gazz. Uff. 28.9.00, n. 227 S.O.

Nota all'Art. 35

- La L.R. 25 settembre 2000, n. 13 [®] Procedure per l'attuazione del programma operativo della Regione Puglia 2000- 2006 [–] è pubblicata nel BUR n. 115 Suppl./2000.